Apertura della Notte delle idee (Messico, 12 maggio 2022)

Condividiamo, tutte e tutti, una medesima condizione che possiamo definire “comune”: quella di terrestri. Con questa espressione l’intento della parola “comune” è solitamente immediato e difficilmente necessita di una spiegazione. Ma perché allora sostantivare l’aggettivo “comune” parlando *del* comune, parola inoltre al singolare?

E possiamo, noi, passare dalla “condizione comune” al “comune”?

**“Le cose comuni”**

Abbiamo ereditato dal diritto romano la nozione di “cose comuni” (res communes). Sotto questa denominazione raggruppiamo solitamente l’aria, il mare e le sue rive, l’acqua corrente: tutte *cose* considerate, da questo diritto, come comuni per natura, ovvero sottratte a ogni genere di appropriazione e riservate all’usufrutto di tutte/i. Di fatti però, accade che molte di queste siano catalogate come tali senza che ne si conosca appieno la ragione. Ecco che allora, sulle “cose comuni”, sorge un certo imbarazzo: la ragione del loro essere afferisce alla loro incalcolabilità o alla loro indisponibilità?

Questa maniera di vedere *le* *cose* è ancora attuale, per lo meno nel linguaggio: dagli anni 60-70 il mare aperto, i fondali o lo spazio extra-atmosferico sono solitamente stati visti come delle “cose comuni”.

Ad ogni modo, su questo statuto, oggi, la situazione è cambiata. Predomina infatti una tendenza di fondo volta a torcere la questione del comune nel nome della sovranità dello Stato. Di fatti, le Zone Economiche Esclusive (ZEE), -che possiamo considerare come proiezioni del territorio statale ben lontane dalle coste litorali- sono al centro di rivalità tra Stati (ad esempio tra Grecia e Turchia). Oggi, oltre a ciò, l’estrazione di risorse dai fondali marini dell’Artico dà luogo a una vera e propria “guerra del Polo Nord” tra potenze regionali (tra cui Russia e USA). Un ulteriore esempio: ultimamente, nel 2015, gli Stati Uniti hanno riconosciuto (Space Act) a enti di diritto privato concessioni sullo sfruttamento di asteroidi nello spazio extraatmosferico. Un atto, quest’ultimo, posto in maniera tale da oltrepassare il divieto, finora riservato agli Stati, del Trattato del 1967.

**I beni comuni universali.**

Negli ultimi anni, tuttavia, un altro approccio ancora ha imposto il ricorso alla nozione di “beni comuni”. Nel 2008 infatti, il giurista italiano Rodotà promulgò una definizione di questi ultimi in qualità di “cose funzionalmente utili all’esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona”. Ecco che allora la ragione per la quale alcuni beni vengono riconosciuti come tali venga riconosciuta nel carattere di indispensabilità che questi ultimi riservano nei confronti della realizzazione dei diritti della persona: l’aggettivo “comune” è da intendere quindi nel significato di “universale”. Se la sanità, ad esempio, o l’acqua, sono necessari all’esercizio di diritti fondamentali della persona, segue allora che questi ultimi debbano a ritenersi beni comuni. I beni comuni sono inalienabili: a differenza dunque dei beni comuni economici, non possono essere nemmeno collocati sotto la proprietà statale. La loro universalità deriva dal contesto nel quale debbano essere rapportati: quello dell’universalità della persona e dei suoi diritti.

Allo stesso modo, bisogna constatare che l’Assemblea costituente cilena ha adottato in data 18 aprile scorso l’articolo 12 del progetto costituzionale che, in maniera originale, lega nella formula di “beni comuni naturali” degli elementi di diritto romano con la traslazione della definizione italiana. L’articolo 12 ha in primo luogo stipulato che tra i beni comuni naturali, l’aria e l’acqua-in qualsiasi stato fisico essa sia- sono *inappropiabili.”*

Occorre ora distinguere rigorosamente tra beni comuni giuridici e ciò a cui spesso ci riferiamo con il termine “beni pubblici mondiali”.

Sono gli stessi promotori di questa formula a prestarsi facilmente alla confusione, come abbiamo potuto osservare tra Maggio e Giugno 2020, quando alcuni dirigenti europei hanno plauso affinché i vaccini contro il Covid fossero considerati come “beni pubblici mondiali”.

Accade spesso che gli economisti del PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) riordinino su questo termine i risultati di politiche coprodotte a scala mondiale, come la sanità o il sistema di sicurezza, la pace o ancora la stabilità finanziaria. Si tratta di una nozione, che, fondata su dei criteri economici (e di consumo e sottoconsumo?), incoraggia un governo ibrido sul modello di una commistione tra pubblico e privato. Nella verità dei fatti, questi beni pubblici mondiali sono tutt’altro che universali; piuttosto *collettivi*, la cui disponibilità vale per un gruppo di paesi e di popolazioni, e non altresì retti dall’universalità della persona umana. Affermare che i vaccini siano dei “beni pubblici mondiali” non significa affermare che questi ultimi procedano di pari passo con un diritto universale alla sanità. Questa definizione, oltretutto, lungi da garantire un accesso universale, apre la strada alla rivalità tra Stati e la concorrenza tra laboratori (come possiamo vedere oggi attraverso uno sguardo sulla situazione africana”).

**Il comune, o l’esigenza della democrazia**

Tuttavia, se adottiamo la formula dei beni comuni universali, sorge una questione: come possiamo identificare i beni comuni, ovvero, come decidere il carattere “comune” di una risorsa naturale, di un territorio, di un servizio o di uno spazio politico?

Ancora, più nello specifico, occorre conoscere come determinare i diritti fondamentali della persona e, a partire da questi, stabilire i beni indispensabili alla sua realizzazione. Nel momento in cui abbiamo a che fare con dei beni la cui identificazione non sembra porre problemi- come l’acqua, l’aria, il cibo o la conoscenza- questa formulazione diventa assertiva. Nei fatti, l’accesso a queste risorse è la diretta implicazione di un diritto fondamentale: l’accesso all’acqua potabile, il diritto ad un’aria non inquinata, il diritto ad un’alimentazione sufficiente, il diritto alla conoscenza.

Per identificare un bene comune, dunque, si comincia in ogni caso da un diritto fondamentale determinato in maniera tale da assicurarne una garanzia nel tempo. Chiediamoci allora, siamo in grado di identificare tali diritti fondamentali?

E quale dunque il rapporto che i diritti intrattengono gli uni con gli altri? A chi appartiene la facoltà di determinare questo rapporto?

Con questa *esigenza* arriviamo a un punto centrale: spetta, in ogni caso, alla società stessa determinare cosa sia un bene comune e cosa non lo sia. È un procedimento, questo, che segue l’interesse collettivo, l’attenzione con la quale la società stessa riesce a interrogarsi sui bisogni e sui diritti della persona.

Viene da sé che spetti a questa, alla società, e non a giuristi o esperti di qualsiasi sorta, determinare il rapporto che i beni comuni intrattengono l’uno l’altro.

Se è vero che questa operazione spetti alla società, allora a questa si confà l’esigenza di un’opera che, collettivamente, si dia il compimento di questo obiettivo: la sua “autoorganizzazione” dunque, o, con le parole di Castoriadis, “auto-istituzione”.

È la democrazia volta in questo senso quella che abbiamo proposto di chiamare “principio politico” *del* comune (al singolare).

In “comune” troviamo la radice latina *munus* che esprime obbligo e attività; infine il prefisso *cum*: “comune” è co-obbligazione e co-attività.

In altre parole, secondo il principio del comune, la sola obbligazione politica legittima è quella cui segue l’agire insieme. Come diceva Aristotele, “vivere insieme implica agire in comune”.

La determinazione dei “beni comuni” (nel senso della definizione giuridica italiana) non può che procedere da un agire comune nella stessa maniera in cui l’identificazione dei beni comuni richiede una deliberazione collettiva, la messa in opera, invero, del principio del comune.

Il comune e i comuni

Come intendere in questo senso la relazione tra il comune e i comuni? Come dice il Collettivo di Geografia Critica dell’Equatore, i comuni non sono cose ma pratiche e relazioni sociali estremamente differenti. Detto in altri termini, se esistono dei “comuni di fatto” - nel senso per cui tali realtà geografiche sono comuni a diversi paesi- è vero che tali non siano necessariamente comuni nel senso istitutivo del termine.

Per esempio, la falda acquifera Guarani, terza riserva d’acqua sotterranea al mondo, è divisa tra quattro paesi (Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay) ma questo comune di fatto non è comune di istituzione: piuttosto che una gestione trans-frontaliera attraverso delegati/e di cittadine/i dei quattro paesi, vi è una concorrenza tra Stati volta ad estrarre acqua a fini industriali (di cui la fabbricazione della carta ne è un esempio). Il principale limite dell’accordo del 2010 tra i quattro paesi risiede nel concetto di sovranità statale, la cui intesa circa l’obbligo alla cooperazione resta di conseguenza indefinita.   
In assenza di co-obbligazione non possono darsi dei comuni veri e propri.

Questo problema si applica anche ai vaccini: mentre l’OMS cerca di garantire l’eguaglianza d’accesso alle vaccinazioni raccomandando ai titolari di brevetti la cessione di una licenza gratuita e non esclusiva alla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tale politica non resta nient’altro che una raccomandazione, nulla a che fare con un obbligo. Sul tema dei vaccini, la messa a sistema di un comune mondiale implica una loro produzione fuori dalla logica della proprietà intellettuale, ovvero ciò cui oggi i governi rifiutano: la co-produzione libera da ogni brevetto determinerebbe di conseguenza una co-obbligazione reciproca.

Comuni e territori

Ma che resta dei comuni esistenti al giorno d’oggi? I comuni sono situati all’interno di un territorio, certo. Ma questo territorio può essere differente da un comune ad un altro. Vi sono dei territori che, più o meno continui, occupano una superficie abbastanza estesa (per esempio, i territori ancestrali delle comunità indigene in Ameria Latina). Vi sono allo stesso modo dei territori molto ristretti, concentrati attorno ad un luogo e organizzati a partire da questo (un quartiere, un terreno, un edificio in una città).

Ancora, bisogna intenderci sulla nozione di territorio.

Occorre effettivamente distinguere tra territorio amministrativo e territorio come *milieu de vie* (luogo ma al contempo *mezzo*, *tramite* di vita). Il territorio nel quale lo stato moderno esercita la sua sovranità è una superficie sottesa alla proiezione del potere politico. Ogni porzione di questo territorio può dunque essere minuziosamente misurata in qualità di suddivisione amministrativa.

Di conseguenza, la logica della sovranità dello Stato comincia da principio con una logica di dominazione esercitata sul territorio e i suoi abitanti. Lo vediamo con la guerra di Putin contro gli ucraini e le ucraine laddove l’ossessione per la continuità territoriale dal Donbass alla Crimea soggiace ad ogni altra considerazione. Per contro, il territorio quale o ecosistema, mezzo e luogo di vita, è irriducibile a qualsiasi spazio incasellato dal giogo amministrativo: esso si fa di rapporti molteplici tra uno o più collettività più o meno diverse tra loro, umane e non.

I comuni non sono cose e gli attori/le attrici dei communi non sono dei soggetti che si interfacciano a cose, oggetti. Un comune è un legame vivente tra uno o più gruppi attoriali e un luogo (una terra, una costa, una foresta, un terreno in un quartiere urbano, ecc.) Questo significa che i gruppi non posseggono il compito-la vocazione- di guida dei comuni dall’esterno: piuttosto, lungi dall’esserne un accessorio aggiuntivo, essi ne *costituiscono la parte*. In questo senso allora, i comuni sciolgono l’opposizione soggetto/oggetto peraltro caratteristica della filosofia occidentale.

Opposizione, questa, figlia in parte del diritto romano, per la quale si ha una relazione nel momento in cui questa si forma tra due poli preesistenti e precostituiti: da un lato il soggetto artefice, dall’altra l’oggetto inerte, sprovvisto di coscienza e consegnato alla stretta sovrana del soggetto.

È la diade che struttura ciò che Philippe Descola chiama “naturalismo”; ad ogni modo, esistono dei “mondi” nei quali questa geometria resta assente.

È il caso dell’“animismo”, che postula una continuità tra le intimità dell’umano e del non umano. Tuttavia, ritornando al discorso precedente: al di là delle modalità differenti con le quali possiamo pensare (o comporre) un mondo, deve essere un ragionamento sulle pratiche a guidarci verso una ridefinizione del diritto.

Un ultimo esempio allora illustra bene l’inseparabilità tra ambienti di vita e gruppi collettivi umani, in altre parole, la caratteristica fondante dei comuni: nel Marzo 2017 il Parlamento della Nuova Zelanda istituisce la costa Whanganui quale essere vivente avente personalità giuridica, il che significa l’avvenuto riconoscimento di un legame particolare tra popolo Maori e il suo ambiente di vita.

I Maori hanno quindi ottenuto che ogni abuso o danneggiamento arrecato alla costa potesse essere considerato al pari di un danno arrecato al collettivo umano stesso.   
La questione allora, si palesa: il problema non è dunque sapere se la natura separata dagli esseri umani debba essere elevata al rango di soggetto di diritto. Il punto, qui, è il superamento dell’opposizione binaria tra soggetto di diritto ed oggetto di diritto.

Un diritto all’autogoverno dei collettivi.

In ultima analisi, osserviamo come una concezione dei comuni volta in questi termini sia in grado dunque di minare la divisione suprema del diritto occidentale, la diade fra pubblico e privato. È su questa opposizione che, d’altra parte, si pone un ragionamento infernale quanto attuale: ad oggi, lo Stato si presenta come unico garante dell’interesse generale e si arroga il monopolio del pubblico, processo per cui ogni elemento escluso dal pubblico viene rigettato nel privato.

Questa la ragione per la quale il diritto, oggi, ha difficoltà ad ammettere che degli attori o delle attrici collettive/i che siano autonomi/e nei confronti dello Stato possano costituirsi in piena legittimità attorno ad interessi comuni, *senza* essere attori privati. Il punto, allora, è che i comuni sfumano la diade tra Stato detentore di potenza pubblica e attori privati, individuali o non (come le imprese o altro). Il riconoscimento dell’autonomia dei collettivi indica di conseguenza la strada da seguire per sormontare la divisione tra diritto pubblico e diritto privato.

Infine, la finzione giuridica che in futuro dovrà prevalere non potrà che essere quella dei comuni compresi come *auto-governo di collettivi.*

Come sottolinea Descola, occorre “immaginare delle istituzioni che permettano di realizzare l’unione tra umani e non umani”. I comuni sono esattamente questo: la sperimentazione di “nuove modalità di governo di un insieme dei mondi e delle loro componenti”. È attraverso queste pratiche che mondi altri dall’antropologia (naturalismo, animismo, analogismo e totemismo) possono comunicare. È attraverso queste pratiche che allora, politicamente, potremo essere all’altezza della nostra condizione di terrestri.